



SENT. n. 36/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Antonino	GRASSO	Consigliere
Adriana	DEL POZZO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. 21520 del registro di segreteria, nei confronti di Pasqualina Colombo, nella qualità di amministratore unico della società *Rag. Luigi e Gerolamo Colombo di Rag. Colombo C. S.r.l.*, con sede in Vigevano (PV), Via Buozzi n. 39, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Ventimiglia, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Franco Gaetano Scoca ed Alessandro Gigli, presso gli stessi elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile - c.g.c.).

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

	Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 marzo 2025, il relatore Adriana Del	
	Pozzo, il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gae-	
	tano Piazza e l'avv. Andrea Barra, in sostituzione su delega del prof. Avv.	
	Scoca, per l'agente contabile.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 85 del 27 maggio 2024, regolarmente notificata, il magi-	
	strato istruttore deferisce all'esame collegiale il conto giudiziale n. 83737 re-	
	lativo all'esercizio 2018, per la declaratoria di irregolarità della gestione con-	
	tabile e la valutazione in ordine alla condanna dell'agente contabile al rimborso	
	degli introiti mancanti, esponendo che il conto in questione, depositato	
	dall'ente locale il 10 giugno 2019, presenta diverse irregolarità, formali ed eco-	
	nomico patrimoniali.	
	In particolare, il medesimo evidenzia che:	
	a) il conto è privo del visto di regolarità e di sottoscrizione del responsabile	
	finanziario del Comune di Ventimiglia, nonché della relazione dell'organo di	
	revisione, come richiesto dall'art. 139, comma 2, c.g.c.;	
	b) sussiste una discrasia tra il totale delle riscossioni (pari a euro 702.718,49)	
	e quello dei versamenti (pari a euro 579.001,93), con una differenza negativa	
	pari alla somma di euro 123.716,56, risultante non versata;	
	c) l'ultimo versamento sul c/c dell'ente locale, dell'importo di euro	
	116.948,58, è stato bonificato il 2 gennaio 2019, con violazione del principio	
	di annualità;	
	d) l'approssimarsi della data del 10 giugno 2024, termine di estinzione del giu-	
	dizio sul conto, non ha consentito il necessario approfondimento istruttorio,	
	2	

	imponendo l'immediata rimessione degli atti al presidente della sezione, per	
	gli adempimenti di competenza.	
	2. Con decreto presidenziale del 3 giugno 2024 è stata fissata per il 14 novem-	
	bre 2024 l'udienza di discussione ed assegnato il termine utile a tutto il 25	
	ottobre 2024 per il deposito in segreteria di atti e documenti, nonché delle con-	
	clusioni del pubblico ministero.	
	3. Con memoria depositata il 22 ottobre 2024, Pasqualina Colombo ha dedotto	
	la correttezza della propria condotta, conforme alla normativa vigente e al con-	
	tratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per	
	l'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Ventimiglia del 17 ago-	
	sto 2004, prorogato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 622 del 9	
	settembre 2016, avendo trattenuto, anteriormente al versamento, il corrispet-	
	tivo pattuito (17%), risultante dalla previsione dell'art. 3, che fissa nella misura	
	dell'83% l'aggio a favore dell'ente sugli incassi. La medesima sottolinea, al-	
	trèsì, che con il versamento della somma di euro 116.948,58, avvenuto oltre il	
	termine dell'esercizio precedente, ha adempiuto alla previsione secondo cui,	
	come attestato dal comune con nota del 16 ottobre 2024, il concessionario era	
	tenuto a versare gli incassi all'ente locale <i>"trimestralmente...entro il ventesimo</i>	
	<i>giorno successivo alla scadenza del trimestre al netto dell'aggio di propria</i>	
	<i>competenza"</i> .	
	Pertanto, l'agente contabile chiede l'assoluzione da ogni addebito e il conse-	
	guente discarico del conto n. 83737 per insussistenza di irregolarità sostanziali	
	ed assenza di responsabilità. Le irregolarità formali rilevate dal magistrato	
	istruttore sarebbero, infatti, imputabili esclusivamente al comune, inosservante	
	rispetto agli adempimenti posti a suo carico dall'art. 139 c.g.c..	
	3	

	4. Con memoria del 24 ottobre 2024, l'organo requirente ha concluso per la	
	declaratoria dell'irregolarità del conto n. 83737 e per la condanna dell'agente	
	contabile al pagamento della somma per la quale il Collegio l'avesse ritenuta	
	debitrice tenuto conto dell'eventuale aggio dovuto, oltre interessi in favore del	
	Comune di Ventimiglia e spese processuali.	
	5. All'udienza del 14 novembre 2024, le parti, richiamati i rispettivi scritti, si	
	sono rimesse alle valutazioni del Collegio in considerazione dell'orientamento	
	emerso in precedente giudizio nei confronti della medesima agente contabile.	
	6. Al riguardo, con ordinanza presidenziale del 20 novembre 2024 n. 27, il	
	Collegio ha onerato il Comune di Ventimiglia della trasmissione, entro il ter-	
	mine di sessanta giorni, del provvedimento di parificazione del conto giudi-	
	ziale e/o del visto di regolarità del responsabile finanziario dell'ente, nonché	
	della relazione dell'organo di revisione, come richiesti dall'art. 139 c.g.c..	
	All'ente è stato, altresì, chiesto di attestare il buon esito dei pagamenti effe-	
	tuati dall'agente contabile.	
	Nel disporre l'incombente istruttorio si è considerato che l'agente contabile	
	avesse prodotto il contratto di affidamento del servizio di accertamento e	
	riscossione della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune	
	di Ventimiglia, unitamente al provvedimento di proroga tecnica, alla citata	
	attestazione comunale del 16 ottobre 2024 ed ai bonifici trimestrali dei	
	versamenti di quanto riscosso per l'esercizio 2018, in corrispondenza con le	
	poste evidenziate in carico e scarico nel conto oggetto dell'odierno giudizio.	
	L'ordinanza ha evidenziato l'obbligo di <i>parifica</i> da parte delle amministrazioni	
	locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori, sottolineando la necessità	
	per le medesime di individuare, all'interno delle proprie strutture, figure	
	4	

professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, atteso che l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche è idonea a determinare una responsabilità amministrativa (cfr., artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, c.g.c.; all. n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, par. 4.2.; Corte dei conti, SS.RR., sentenza 22 settembre 2016 n. 22/QM e pareri n. 18/Cons del 6 marzo 2018 e n. 4/Cons dell'11 settembre 2020).

7. In ottemperanza alla citata ordinanza, con nota del 7 febbraio 2025, il dirigente dell'area finanziaria del Comune di Ventimiglia ha prodotto *“il conto giudiziale reso per l'esercizio 2018 dall'agente contabile munito del visto di regolarità e della sottoscrizione dell'attuale responsabile finanziario del Comune, nonché la relazione dell'organo di revisione”*. Il medesimo ha precisato che *“il conto in esame risulta del tutto regolare in quanto la differenza riscontrata tra le riscossioni dell'anno 2018 (pari a € 702.718,49) e i versamenti alla Tesoreria del Comune (pari ad € 579.001,93) corrisponde ad € 123.716,56, importo che rappresenta esattamente il corrispettivo di competenza del concessionario che è stato trattenuto dallo stesso come contrattualmente previsto”*, confermando, inoltre, *“il buon esito dei pagamenti effettuati dal concessionario”*.

8. Con memoria depositata il 26 febbraio 2025, l'agente contabile insiste nelle conclusioni già rassegnate.

9. All'odierna udienza, il pubblico ministero ha concluso per il discarico del conto e la compensazione delle spese, conclusioni alle quali il difensore si è

	associato, come da verbale in atti.	
	10. Tenuto conto dell’aggio trattenuto dal concessionario nei termini contrattualmente previsti, risulta senz’altro sussistente il pareggio del conto giudiziale per cui è causa. Quanto alla segnalata violazione del principio cardine dell’annualità della gestione, si osserva che detto canone generale, valevole per la gestione delle spese con fondo economale e per la restituzione della relativa anticipazione, oltre che per i servizi per conto terzi e le partite di giro (cit. all. n. 4.2, n. 6.4, 7.1. e 7.2; cfr. Sez. Liguria, 7 agosto 2024, n. 75 e giur. ivi cit.), necessita di essere meglio enucleato in riferimento agli agenti esterni della riscossione.	
	La disciplina dei termini dei versamenti cui sono tenuti gli agenti contabili degli enti locali va, infatti, individuata nel contesto delle norme dedicate alla <i>Gestione del bilancio</i> (Titolo III) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali</i>) e, in particolare, nel Capo I (<i>Entrate</i>), laddove, in relazione al <i>Versamento</i> , ultima fase del procedimento dell’entrata, l’art. 181 ne demanda la previsione e la disciplina agli enti locali. Inoltre, lo stesso principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria rimette al regolamento di contabilità la disciplina delle modalità di esercizio del riscontro contabile, oltre che della riscossione e del successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione (cit. all. 4/2, par. 4.2.).	
	Nello specifico, il Comune di Ventimiglia ha attestato che il concessionario era tenuto a versare gli incassi “ <i>trimestralmente...entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre al netto dell’aggio di propria competenza</i> ”, con la conseguenza che il versamento effettuato dall’agente contabile	
	6	

	il 2 gennaio 2019 è avvenuto nel rispetto dei termini stabiliti dall'amministra-	
	zione ossia entro il ventesimo giorno successivo al trimestre di riferimento (ot-	
	tobre, novembre e dicembre 2018).	
	Nessuna irregolarità, dunque, può essere addebitata all'agente contabile.	
	Dalla sussistenza del duplice requisito del pareggio e della regolarità conse-	
	guono la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico dell'agente conta-	
	bile.	
	Sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di	
	lite.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pro-	
	nunciando sul giudizio di conto giudiziale n. 83737, discarica l'agente conta-	
	bile Pasqualina Colombo per l'esercizio finanziario 2018.	
	Dichiara la compensazione delle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.	
	L'estensore	Il Presidente
	Adriana Del Pozzo	Piero Carlo Floreani
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 22 aprile 2025	
	per Il Direttore della Segreteria Elena Asta	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Alfredo Ferrari	
	(firmato digitalmente)	
	7	